

CIRCOSTANZE DEL REATO

Aggravanti comuni

VIOLENZA SESSUALE

In genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente -

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere -

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di POTENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CASELLA GIUSEPPINA;

Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore:

E' presente l'avvocato MOLINARI MASSIMO MARIA del foro di POTENZA in difesa di E.F., che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 26 marzo 2019 il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha affermato la penale responsabilità di E.F. (classe (OMISSIS)) per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (e reati connessi) commesso in danno di B.M., fatto avvenuto in (OMISSIS).

La pena inflitta dal giudice di primo grado, con giudizio di prevalenza delle aggravanti (premeditazione, crudeltà, età della vittima) sulla circostanza attenuante della minore età, riconoscimento della continuazione e riduzione per il rito abbreviato, è pari ad anni diciotto e mesi sei di reclusione.

Conviene esporre, in sintesi, le valutazioni espresse sui punti controversi dal Tribunale.

2. Il fatto, nella sua materialità, è sostanzialmente pacifico.

Può dirsi certo, infatti, che il decesso di B.M. è causalmente dipeso da una azione lesiva prolungata, portata da E.F. con uso di arma bianca.

Nel corso dell'azione E.F. ha colpito più volte - circa quaranta - la vittima in più zone corporee, tra cui il costato, in modo letale.

Ha poi realizzato, con il proprio apparecchio telefonico, una registrazione degli ultimi istanti di vita della vittima, incurante delle richieste di aiuto provenienti dal B., anch'egli minore.

In particolare, risulta dalla parte motiva della decisione che E. fece solo finta di allertare i soccorsi e sottopose il B. - spacciatore di stupefacenti in zona ad un serrato interrogatorio per conoscere l'identità dei suoi sodali, sino ad assistere al decesso e scattare una foto che lo ritraeva vicino al cadavere con il pollice alzato.

2.1 Ad essere oggetto di dibattito processuale sono stati pertanto i seguenti aspetti:

- a) ricostruzione del contesto e delle modalità di contatto intervenute tra autore e vittima;
- b) esame della tesi difensiva della legittima difesa;
- c) diniego della sospensione per messa alla prova;
- d); valutazione, anche tramite verifica peritale, della capacità di intendere e di volere e della raggiunta maturità di E.F. al momento del fatto;
- e) ricorrenza o meno delle contestate aggravanti e determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.2 Quanto al punto indicato sub a) è emerso che E.F. conosceva solo "di fama" B., quale piccolo spacciatore, e che gli si era avvicinato facendo un acquisto di una piantina di marijuana. Da qui sarebbe sorta l'occasione di un successivo appuntamento, preso dai due ragazzi all'interno dello stabile in costruzione che diventerà teatro dei fatti. Nella ricostruzione operata in sentenza tale appuntamento, accuratamente organizzato dall' E. anche tramite un previo sopralluogo e l'acquisto del coltello, altro non era che una "trappola" per sopprimere il B., come emerge dalle risultanze di prova generica e soprattutto dall'ascolto del file audio trovato in possesso dell'imputato, i cui contenuti fanno emergere uno specifico intento "investigativo e punitivo" maturato in capo all' E., persona ostile alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quanto al punto sub b) il Tribunale afferma che le versioni rese dall' E., peraltro non sempre tra loro coincidenti, sono inattendibili perchè contrastanti con le risultanze di prova generica (esame e collocazione delle tracce ematiche, numero e sede delle lesioni riportate dalla vittima, numero e sede delle lesioni subite dall' E.) e con la complessiva ricostruzione della accurata pianificazione del delitto.

Quanto al punto sub c) il diniego della messa alla prova viene motivato dal Tribunale in ragione del mancato inizio di un percorso di revisione critica e per l'assenza di una approfondita valutazione degli aspetti psicologici della personalità dell'imputato.

Quanto al punto sub d) va anzitutto rilevato che i periti nominati dal Tribunale hanno espresso un giudizio di immaturità nei confronti di E.F., al momento del fatto. In sentenza si riporta la valutazione peritale espressa in termini di "debolezza personologica caratterizzata da spiccati tratti di narcisismo e personalità paranoidea in associazione a tratti di ossessività, in un soggetto con atteggiamento generale di inflessibilità di giudizio e moralismo... e con presenza di alcuni aspetti schizoidi e schizotipici".

I periti evidenziano, altresì, la pericolosità sociale correlata a tali aspetti patologici.

La rilevata immaturità, sempre secondo i periti, determina la non imputabilità dell' E..

Il Tribunale disattende dette conclusioni peritali. Si afferma in motivazione che la immaturità e la incapacità di intendere e di volere sono due concetti diversi e autonomi.

Un soggetto minore - come E. al momento del fatto, pur se per pochi giorni potrebbe essere ritenuto immaturo ma al tempo stesso capace di percepire il disvalore del fatto commesso e di manifestare lucidamente una volontà tesa a perseguirlo. Nel caso concreto, valutando la specifica condotta tenuta dall' E., secondo il Tribunale, può ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere proprio in ragione della avvenuta pianificazione e delle modalità di realizzazione dell'omicidio, mentre i periti avrebbero eccessivamente valorizzato la narrazione dello sviluppo dei fatti fornita loro dallo stesso imputato in sede di colloquio.

Si afferma dunque che E., benchè parzialmente immaturo, era pienamente consapevole del disvalore morale e giuridico delle azioni commesse ed è apparso capace di autodeterminarsi nell'azione.

Gli individuati "tratti" patologici di personalità vengono ritenuti solo "tratti" e non "disturbi conclamati", sicchè sono aspetti prodromici di una eventuale, futura malattia mentale, non incidente sulla punibilità al momento del fatto.

Quanto al punto sub e) il Tribunale afferma che in fatto sussistono entrambe le aggravanti della premeditazione e della crudeltà - in rapporto alla accurata pianificazione e alle modalità di consumazione del reato - e che tali aggravanti, in una con la qualità soggettiva della vittima, sono da ritenersi prevalenti sulla diminuzione correlata alla minore età.

La determinazione della pena muove da una individuazione della pena-base in anni 23, con aumento di due anni per la premeditazione, di un anno e sei mesi per le sevizie e di sei mesi per la qualità soggettiva della vittima.

A ciò si aggiungono i due reati satellite, in continuazione, per complessivi nove mesi. Sulla pena di anni ventisette e mesi nove viene applicata la diminuzione del rito (con esito finale di anni 18 e mesi sei).

3. La Corte di Appello, con sentenza emessa in data 28 maggio 2020 ha esclusivamente rimodulato la sanzione, quantificata in anni 17 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto la prima decisione.

3.1 Conviene anche qui esporre la decisione per punti, in quanto correlati ai posteriori motivi di ricorso a) quanto alla, reiterata, chiesta di messa alla prova si afferma che la prognosi sulla efficacia di simile strumento resta negativa. Ciò in ragione della assenza di concrete iniziative a sostegno dei familiari della vittima tali da integrare un ravvedimento e comunque dell'assenza di reale rivisitazione critica dell'accaduto. Si compie riferimento anche ai tratti patologici individuati e portatori di pericolosità sociale;

b) quanto alle doglianze in tema di valutazione della capacità di intendere e di volere si afferma che negli elaborati consulenziali e peritali non viene affermata l'esistenza di una patologia psichiatrica. Simile diagnosi nemmeno risulta dalla posteriore osservazione in periodo detentivo. Quanto al profilo delle eventuale "immaturità" si condividono le affermazioni rese dal Tribunale. Si afferma che l'atto di appello è essenzialmente basato sulle conclusioni espresse dai periti, già smentite in modo efficace dal Tribunale. In particolare i "tratti" narcisistici e paranoidei non sono tali da influire, anche in modo parziale, sulla capacità di intendere e di volere, come già ritenuto in primo grado. Si respinge, sul tema, la richiesta di nuova verifica peritale;

c) quanto ai punti della scriminante, della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze aggravanti si ribadisce la validità dei passaggi espressivi della prima decisione, modellati su un attento esame delle risultanze di prova generica e del complessivo quadro progettuale emergente dall'intera istruttoria svolta;

d) si respinge, altresì, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e si ribadisce la prevalenza delle ritenute aggravanti, con rimodulazione della pena derivante esclusivamente dalla applicazione, quanto alle due aggravanti ad effetto speciale, della previsione di legge di cui all'art. 63 c.p., comma 4 (pena base anni 23, con aumento complessivo di 2 anni e nove mesi per le prevalenti aggravanti e di 9 mesi per la continuazione, con posteriore riduzione per il rito).

4. Il ricorso proposto nell'interesse di E.F. è articolato in sei motivi e va sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul diniego di messa alla prova.

Si contestano gli indicatori utilizzati dalla Corte di secondo grado a sostegno della affermata "assenza di ravvedimento". Nelle relazioni in atti, effettuate durante il periodo restrittivo, emergono segnali contrari (si cita un passaggio della indagine sociale del 22 marzo 2018) e sarebbero state ignorate precise affermazioni rese, sul tema, dall'imputato.

4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere del soggetto infradiciottenne.

La Corte di secondo grado, a fronte di contenuti specifici dell'atto di appello, avrebbe espresso una motivazione apparente, richiamando essenzialmente il percorso argomentativo del primo giudice. Tale percorso, sostiene la difesa, era viziato da una scorretta analisi dei contenuti della perizia e da una evidente sottovalutazione del quadro patologico emerso a carico dell' E.. Viene rieditato, in parte, il contenuto dell'atto di appello al fine di consentire l'apprezzamento della specificità delle doglianze. In particolare, i periti - proprio nella integrazione scritta sollecitata dal collegio di primo grado - avevano chiaramente illustrato le ragioni delle loro conclusioni sulla incapacità di intendere e di volere (ferma restando la pericolosità sociale), in punto di deficit nel controllo degli impulsi (volere) ed incidenza della ideazione paranoide (intendere). Questi aspetti sarebbero stati del tutto pretermessi, o comunque superati esclusivamente con una iper-valutazione della lucidità della condotta tenuta al momento del fatto, aspetto - di per sè - non decisivo.

Sono stati, altresì, svalutati gli aspetti diagnostici, con una impropria proiezione "nel futuro" dei "tratti di personalità" (narcisistici, ossessivi e paranoidei), lì dove i periti ne avevano affermato la piena "incidenza" sul fatto commesso, anche in ragione del complessivo quadro di immaturità. La risposta fornita dalla Corte di Appello elude del tutto il tema e ripropone in modo acritico il pensiero del primo giudice.

4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla esclusione della legittima difesa.

Si contesta il ritenuto 'scollamentò tra le affermazioni rese dall' E. e le risultanze di prova generica, la cui interpretazione resta aperta a più soluzioni alternative. Si richiamano singoli punti della ricostruzione, su cui si rinvia al testo dell'atto di ricorso.

4.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle sevizie e della crudeltà.

Anche su tale aggravante, correlata alle modalità del fatto, la Corte di secondo grado non avrebbe confruamente esaminato i rilievi difensivi, adagiandosi sulle motivazioni espresse dal primo giudice, eccessivamente orientate a sposare la tesi del consulente del PM sulla concreta dinamica dell'azione lesiva.

4.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante della premeditazione.

Sono state valorizzate, sul punto, circostanze non realmente indicative dell'anticipata insorgenza del proposito criminoso o comunque frutto di quegli aspetti patologici prima evidenziati, al secondo motivo di ricorso.

4.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione del diniego sarebbe sostenuta da dati non pertinenti quali l'assenza di piena confessione o l'avvenuta celebrazione del rito abbreviato, lì dove si era chiesto di ridimensionare il trattamento sanzionatorio in rapporto ad elementi problematici sulla personalità.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre a riproporre temi in fatto che risultano adeguatamente valutati in sede di merito.

Quanto al punto del diniego della messa alla prova, va ricordato che per costante orientamento ermeneutico nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato (v. Sez. III n. 28670 del 9.9.2020, rv 280276).

Nel caso in esame il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, hanno fondato il diniego su obiettivi indicatori tesi a rappresentare (anche in riferimento a tratti di personalità non scevri da influenze patologiche) un problematico quadro psicologico e relazionale, con scarsa elaborazione della gravità del reato commesso, sì da rendere non formulabile una prognosi favorevole.

I profili di critica, rispetto a simile statuizione, prospettano l'incidenza di singoli segmenti dell'indagine sociale (nel cui ambito si riportano talune affermazioni rese dall' E. di segno diverso rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito), ma simile riproposizione di singoli punti della complessa valutazione sulla personalità dell'imputato non consente alcuna rivalutazione del particolare giudizio, non potendo questa Corte di legittimità sostuirsi al giudice del merito nell'apprezzamento complessivo dei dati fattuali posti a fondamento della particolare statuizione, connotata da ampia discrezionalità.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1 Va premesso che il Tribunale ha correttamente disposto, vista la particolarità del caso e le modalità del fatto, perizia tesa ad accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto dell'imputato, correlata anche alla minore età ed alla previsione di legge di cui all'art. 98 c.p..

Come è noto - in termini generali - la capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto non è presunta ma deve essere accertata in concreto; ai fini di siffatta indagine non è necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto (così Sez. V n. 4104 del 12.11.2010, rv 249241). La verifica peritale qui realizzata, come si è anticipato in parte narrativa, ha fornito elementi di valutazione (in punto di immaturità e di possibile incidenza di tratti di personalità sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto) che non hanno condotto, in sentenza, alla affermazione di un effettivo deficit di imputabilità.

Sul tema, se da un lato è esatto sostenere che per discostarsi - anche in parte - dalle conclusioni dei periti il giudice del merito ha l'obbligo di motivare il proprio contrario avviso ed, in particolare, in relazione alla diagnosi peritale, di esaminare l'iter diagnostico seguito dai periti e verificare se la conclusione da questi

raggiunta sia fondata su dati fattuali corretti (v. ex multis Sez. II n. 43923 del 11.10.2013, rv 257313), nel caso in esame tale motivazione risulta espressa in modo esaustivo, proprio in ragione:

- a) della differenza tra la nozione di immaturità del minore e quella di incidenza di condizioni patologiche sulla capacità di intendere e di volere;
- b) della sovrapposizione di piani realizzata dai periti in riferimento alle due categorie di cui sopra;
- c) della inesistenza diagnostica di effettive malattie psichiche o di gravi disturbi della personalità incidenti sull'atto commesso.

2.2 Si tratta di punti oggetto di coerente motivazione nelle due decisioni di merito, che essendo pervenute al medesimo risultato vanno valutate in modo congiunto.

In particolare per costante orientamento ermeneutico: poichè la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata motivazione sull'accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso (v. Sez. V del 6.11.1992, dep. 1993 e posteriori conformi, rv 192570).

Da ciò deriva che una eventuale valutazione di immaturità - intesa come non adeguato sviluppo psichico del minore incidente sulla capacità di comprensione del disvalore del fatto - non può essere alimentata dalla emergenza di un disturbo di personalità, muovendosi le coordinate logico-giuridiche dei due fenomeni su piani diversi.

Il minore che ha capacità di orientamento sociale e di comprensione del fatto commesso (e di ciò vi è ampia dimostrazione nelle valutazioni di merito) non può essere definito immaturo (ed in ciò il principale vizio di metodo della perizia, già sottolineato dal Tribunale) fermo restando che l'eventuale esistenza di cause patologiche - in senso assoluto - possono menomare la capacità di intendere e di volere (come per il soggetto adulto).

E' dunque corretto l'apprezzamento, come operato nelle decisioni di merito, della qualità e intensità dei disturbi di personalità di cui è risultato portatore l'imputato, posto che secondo l'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U Raso) per determinare una statuizione di non imputabilità (o di parziale imputabilità) occorre la avvenuta emersione di precisi indici rivelatori non di un "qualsiasi" disturbo di personalità ma esclusivamente di condizioni definibili in termini di particolare serietà del disturbo, caratterizzato da intensità e gravità (..) deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi... ed ancora.. ne consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilità altre "anomalie caratteriali, disarmonie della personalità", alterazioni di tipo caratteriale, deviazioni del carattere e del sentimento, quelle legate alla indole del soggetto che, pur attenendo alla sfera del processo psichico di determinazione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testè indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di auto determinazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma (..), così Sez. U. Raso cit..

Nel caso in esame le condizioni patologiche sono definite in termini di insorgenza di "tratti" di personalità narcisistica e di "aspetti" schizoidi, peraltro ampiamente emergenti dalle modalità del fatto, ma tale classificazione è ben lontana dal necessario "grave disturbo" elevato dalle Sezioni Unite a parametro di potenziale incidenza sulla capacità di intendere e di volere.

Del resto, l'esame complessivo delle modalità del fatto - spettante al giudice - ha evidenziato elevata capacità di progettazione ed assenza di disturbi percettivi in sede di esecuzione del gesto delittuoso, altro pacifico indicatore della "non incidenza" di eventuali alterazioni della personalità sulla capacità di intendere di volere.

2.3 Va dunque ribadito, in rapporto alle doglianze contenute nel ricorso, che in sede di valutazione di accertamenti peritali, sul terreno della imputabilità, è sempre doverosa da parte del giudice la verifica del

rapporto tra contenuto della perizia e concrete modalità di realizzazione del fatto oggetto del giudizio ed il vizio motivazionale risulta rilevabile in sede di legittimità nelle sole ipotesi in cui:

a) il giudice di merito realizza un richiamo estremamente generico e non adeguato ai risultati dell'elaborato peritale, senza spiegare perchè disattende le opposte conclusioni contenute nella consulenza di parte e senza valutarne il grado di affidabilità;

b) il giudice di merito non realizza un adeguato controllo sulla completezza cognitiva e sul metodo utilizzato dai periti nonché sulla corretta interpretazione nell'elaborato peritale di segmenti del fatto che hanno orientato l'analisi e le conclusioni dei periti medesimi (la ricostruzione esatta della valenza indicativa dei fatti di causa è infatti compito del giudice e non dei soggetti portatori di conoscenze scientifiche);

c) il giudice di merito compie, pur rievocando in modo corretto i risultati della perizia e pur confrontandosi con l'elaborato avverso, un evidente travisamento del significato di elementi dimostrativi ulteriori, acquisiti al processo e utili nella prospettiva seguita, a convalidare le conclusioni della perizia, travisamento di tale pregnanza da disarticolare il complessivo ragionamento giustificativo della decisione.

Ma nel caso in esame tali profili non si rinvennero, per quanto sinora rilevato, essendo stata fornita motivata risposta ai dubbi sollevati dai periti escussi in primo grado, proprio attraverso la "scissione" tra la generale nozione di immaturità del minore e l'accertamento della non imputabilità derivante da cause patologiche.

Si tratta, pertanto, di un segmento della ricostruzione che resiste alle critiche formulate dal ricorrente e che non può formare oggetto di rivalutazione alcuna.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè introduce, sul tema della legittima difesa, una sostanziale domanda di rivalutazione di elementi di fatto, concretamente e logicamente apprezzati in sede di merito. La categoria di inammissibilità è dunque quella dei motivi non consentiti in sede di legittimità.

4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi alla ricorrenza delle circostanze aggravanti, sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza.

In sede di merito è stata correttamente argomentata, in fatto, tanto la ricorrenza della circostanza aggravante di aver agito adoperando sevizie e con manifestazione di crudeltà, dato il disinteresse per le gravi condizioni della vittima, sottomessa e costretta a subire sofferenze "eccedenti" il normale processo di determinazione dell'evento (v. Sez. U n. 40516 del 23.6.2016, rv 267630) che l'esistenza di precisi indicatori tesi a raffigurare una accurata programmazione e preparazione dell'evento delittuoso, sicchè nessun profilo di critica risulta ammissibile sui punti della decisione in esame. L'assenza di vizi di imputabilità, già oggetto di precedente trattazione, non può portare, peraltro, a confondere la intensità del dolo con fenomeni patologici la cui effettiva incidenza è stata motivamente esclusa.

5. Il sesto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondato.

La valutazione espressa nella decisione impugnata non può dirsi viziata in diritto, non essendo emersi specifici elementi favorevoli sul fatto (caratterizzato da particolare intensità del dolo e allarmanti modalità di realizzazione) o sulla personalità dell'imputato (con valutazione di subvalenza della attenuante della minore età, che ha in ogni caso comportato una modalità di determinazione della pena da ritenersi conforme a quanto prescritto da Corte Cost. n. 168 del 1994 in tema di divieto di applicazione dell'ergastolo ai soggetti minori di età), tali da comportare il ricorso alle attenuanti cd. atipiche.

Va infatti ricordato che l'applicazione dell'art. 62 bis c.p. necessita di un congruo substrato cognitivo, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un "aspetto" del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 c.p., il principale "serbatoio" di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.

In tal senso, al di là di riferimenti alle modalità di celebrazione del giudizio (sicuramente neutri, come rilevato dal ricorrente), ciò che rileva è da un lato l'estrema gravità del fatto e delle sue modalità di commissione, dall'altro la segnalata assenza di momenti di respiscenza consistenti in condotte concrete e non in mere manifestazioni verbali.

Anche in tal caso la motivazione espressa nella decisione impugnata risulta esaustiva e verte su aspetto tipicamente espressivo di discrezionalità, immune da rilievi di legittimità.

Al rigetto del ricorso non fanno seguito ulteriori statuizioni, trattandosi di imputato minore al momento del fatto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022